

ACCORDO PASSAGGI SOCIETARI DA BANCA MEDIOLANUM A MEDIOLANUM VITA E A MEDIOLANUM ASSICURAZIONI.

Il giorno 15 Marzo 2019, in Basiglio, si sono incontrati:

Mediolanum Vita S.p.A., rappresentata dai sig.ri Antonio Gusmini e Loris Frasconi (di seguito anche solo la "Compagnia Mediolanum Vita" e unitamente alla Compagnia Mediolanum Assicurazioni e a M.I.L.L. il "Gruppo Assicurativo").

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., rappresentata dai sig.ri Antonio Gusmini e Loris Frasconi.

M.I.L.L. rappresentata dai sig.ri Antonio Gusmini e Loris Frasconi.

E

Il Sig. Genre Francisco (Segreteria Territoriale)

Le Sig.re Bonamico Silvana e Pienti Stefania in qualità di Rappresentanti Sindacali Aziendali di FISAC – CGIL;

Il Sig. Massimo Nivor Perego in qualità di Rappresentante Sindacale FNA

La Compagnia Mediolanum Assicurazioni e la Compagnia Mediolanum Vita e le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Compagnie sono congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE:

- 1) Le Compagnie Assicurate Mediolanum Vita, Mediolanum Assicurazioni e M.I.L.L. costituiscono il cosiddetto "Gruppo Assicurativo Mediolanum" che, pur appartenendo al Conglomerato finanziario Mediolanum, è dotato di autonoma natura giuridica e di un proprio bilancio consolidato, soggetto alla direzione e al coordinamento da parte della sua Capogruppo Mediolanum Vita S.p.A.
- 2) Le suddette Compagnie si avvalgono, nell'ambito di consolidate sinergie operanti all'interno del Conglomerato, sia di contratti di Servizio Infragruppo, per tutte quelle aree aziendali ove siano state possibili 'economie di scala' (Amministrazione, Acquisti, Risorse Umane, IT e Organizzazione ecc..), sia, per quanto afferisce all'esercizio delle attività propriamente assicurative, del supporto operativo di personale appartenente alla Capogruppo del Conglomerato (Banca Mediolanum S.p.A.) temporaneamente allocato presso il Gruppo Assicurativo.
- 3) Le Parti hanno concordato, in sede di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, secondo tempi e modalità oggetto del presente accordo, di proporre al personale non assicurativo operante in quelle unità organizzative delle Compagnie Assicurate che svolgono attività a contenuto specialistico di natura eminentemente assicurativa, l'assunzione presso le Compagnie presso cui prestano servizio, purché abbiano acquisito, nelle mansioni cui sono adibite, specifiche competenze tecnico-assicurative.
- 4) Le Parti hanno inoltre concordato che quanto al punto precedente venga effettuato nell'ambito di un piano organico, da realizzarsi in un iter temporale graduale e secondo "step" concordati, mediante l'identificazione progressiva delle unità organizzative che, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni del CCNL delle Imprese di Assicurazione (art 1. E art. 1 bis), siano da privilegiarsi in quanto funzioni aziendali considerabili specifiche delle Imprese di Assicurazioni.

LF 

Le parti concordano quanto segue:

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO E TEMPI DI ESECUZIONE

- a) Il passaggio societario dei dipendenti individuati nel presente accordo collettivo avverrà proponendo loro la formula giuridica della cessione individuale di contratto (art. 1406 c.c.).
- b) Tale passaggio determinerà il riconoscimento, ai suddetti dipendenti, di quanto previsto a titolo normativo ed economico dal C.C.N.L. delle Imprese di Assicurazione e dal Contratto Integrativo Aziendale, secondo tempi e modalità che saranno dettagliatamente indicati nell'accordo stesso (vedi *infra*).
- c) Il presente accordo prevede, stante il numero e l'eterogeneità dei dipendenti e delle unità organizzative aziendali coinvolte nel piano complessivo, una differenziazione nei suoi tempi di attuazione, come già richiamato nella premessa (vedi *supra*), secondo criteri ed esigenze tecniche che privilegeranno le unità aziendali, e al loro interno, le posizioni organizzative individuali, a qualificante contenuto tecnico specialistico di natura assicurativa.
- d) Nello specifico, le parti concordano che la prima fase del presente accordo prevederà tre "step" attuativi: il primo con decorrenza 1 Aprile 2019 riguardante l'unità organizzativa sotto indicata:

1. La funzione Attuariato nella sua integralità.

A decorrere dal 1 Maggio 2019 le seguenti unità organizzative:

2. L'Ufficio Sinistri di Mediolanum Assicurazioni per quanto attiene al personale attualmente in distacco da Banca Mediolanum.
3. L'Ufficio Sinistri di Mediolanum Vita per il personale che vi svolga attività specialistica di liquidazione sinistri.

Il terzo, avente decorrenza 1 Gennaio 2020 e riguardante le seguenti funzioni organizzative:

1. La funzione Compliance del Gruppo Assicurativo, per i dipendenti in essa operanti nei ruoli di Advisory e di Specialista Controlli Continuativi.
2. L'unità Sviluppo Commerciale di Mediolanum Assicurazioni per il personale non assicurativo ivi operante.
3. L'unità 'Gestione Portafoglio' di Mediolanum Assicurazioni per il personale non assicurativo ivi operante.

Le parti si impegnano a procedere nella pianificazione degli ulteriori passaggi societari entro il 30 Giugno 2019.


Si concorda, inoltre, che, nell'eventualità di sopravvenuti cambiamenti normativi, societari e/o organizzativi, tali da determinare significative ricadute negli assetti delle Compagnie coinvolte dal presente accordo, le Parti si incontreranno al fine di valutare eventuali cambiamenti da introdurre nell'ambito di applicazione dell'accordo, in termini di priorità nell'identificazione delle funzioni aziendali.

LF 

MODALITA' FORMALI DEL PASSAGGIO SOCIETARIO

L'accordo prevede le seguenti condizioni generali di passaggio dei dipendenti coinvolti dal presente accordo dal CCNL originario al CCNL delle Imprese di Assicurazione:

- a) Al dipendente verrà riconosciuta identica Retribuzione Annuale Lorda maturata alla data del passaggio societario, ridistribuita nelle voci mensili specificamente previste dal CCNL Assicurativo. Qualora tale redistribuzione, soddisfatti i minimi retributivi previsti dal CCNL, generi delle "eccedenze" queste ultime verranno riconosciute sotto forma di superminimo non assorbibile salvo per quanto riconducibile espressamente alla voce "Superminimo assorbibile". Nel caso in cui il dipendente già abbia un proprio superminimo assorbibile quest'ultimo potrà essere ridotto nella misura necessaria ad assicurare il raggiungimento dei minimi retributivi contrattualmente previsti dal nuovo CCNL e corrispondenti all'inquadramento attribuito dal dipendente.
- b) Il premio aziendale "fisso" previsto dal CIA assicurativo è da considerarsi parte integrante e costitutiva della Ral di arrivo del dipendente il cui valore sarà identico a quella maturata dal dipendente alla data in cui avrà luogo il passaggio societario.
- c) L'assegnazione a ciascun dipendente del proprio livello contrattuale secondo il CCNL Assicurativo verrà effettuato rispettando la sinossi contenuta nella tabella allegata (che costituisce parte integrante dell'accordo tra le parti) e tenendo conto delle mansioni assegnate presso la Società cessionaria.
- d) Per tutti i dipendenti che saranno inquadrati a partire dal 6 livello del CCNL Assicurativo e a salire è prevista la mono-timbratura e la forfettizzazione degli straordinari. Qualora il dipendente, al momento del passaggio societario effettuasse quattro timbrature, vedrà garantito il riconoscimento dell'indennità di forfettizzazione straordinaria come voce a sé stante, "on top" rispetto alla RAL di riferimento.
- e) In relazione all'ipotesi di cui al punto d), secondo quanto previsto dalle "policy" di Gruppo, per quantificare l'ammontare dell'indennità di forfait straordinari, verrà utilizzata la media del monte straordinari effettuato dal dipendente negli ultimi 24 mesi, quantificato al 70 % del suo valore economico effettivo.
- f) Al dipendente verrà riconosciuta, per tutti gli istituti previsti dal nuovo CCNL e dal nuovo CIA, l'anzianità pregressa maturata nel Gruppo Mediolanum e, quale condizione di miglior favore, la data del primo scatto di anzianità utile come rilevato dall'ultima busta paga emessa dalla Società di provenienza con il valore economico del passaggio di classe, come previsto dal CCNL Assicurativo.
- g) Le Parti concordano inoltre che, fermo restando quanto indicato nel punto precedente, tutti i dipendenti coinvolti, a seguito del passaggio societario, verranno allocati nella prima classe del livello del CCNL Assicurativo di pertinenza. Il valore degli scatti di anzianità maturati fino al passaggio societario confluiranno nella voce 'Superminimo non Assorbibile' che costituirà parte integrante della Retribuzione Annuale Lorda.
- h) I ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie, maturate e non ancora godute al momento del passaggio societario, il TFR maturato fino a quella data, le ore di permesso e/o di banca ore maturate e non ancora godute, verranno integralmente trasferite nel loro ammontare alla data effettiva passaggio societario, come previsto dalla normativa che disciplina la cessione di contratto.
- i) Per quanto attiene a tutti gli istituti previsti e disciplinati dal CIA vigente presso le Compagnie Assicuratrici, con l'unica eccezione relativa al Fondo Pensione (vedi punto successivo), essi verranno applicati dal primo giorno di decorrenza dal passaggio societario. Per quanto attiene alla liquidazione del Premio Variabile, nel primo anno di decorrenza del passaggio societario al dipendente verrà



liquidato l'importo previsto e maturato, a titolo di premio aziendale variabile, nell'azienda di provenienza.


- j) Al momento del passaggio societario, al dipendente che abbia aderito al fondo PREVIGEST verranno meno i requisiti formali di appartenenza, e secondo le specifiche COVIP ne verrà obbligatoriamente trasferito il controvalore del fondo al PREVIGEN come regolamentato dal Contratto Integrativo Aziendale in vigore presso le Compagnie del Gruppo Assicurativo (vedi *infra*).
- k) L'accesso al Fondo Pensione previsto dal CIA in vigore nel Gruppo Assicurativo (il fondo PREVIGEN) verrà assicurato già a partire dal primo anno con un versamento a carico azienda pari al 3% dell'imponibile TFR che poi annualmente verrà automaticamente incrementato dello 0,5% per i primi 4 anni, mentre l'ultimo vedrà il riconoscimento del valore percentuale ancora mancante alla totale equiparazione con il resto dei dipendenti.
- l) Nell'eventualità in cui i passaggi societari dovessero avvenire in corso d'anno, ai dipendenti che avessero già aderito al programma WELL-MED sarà riconosciuta la possibilità di utilizzarne i servizi nei limiti di spesa previsti dal regolamento, entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo antecedente alla data del passaggio societario stesso.
- m) In caso di part-time già in essere al momento del passaggio societario, è lasciata facoltà al dipendente di scegliere se mantenere l'orario originario (e modificare contestualmente la percentuale del rapporto di lavoro) o tenere ferma la percentuale in essere modificando l'orario in maniera corrispondente (e l'importo economico corrispondente), ferma restando la scadenza prevista dal contratto.

Gruppo Assicurativo Mediolanum




Wm. Frassinetti


FISAC - CGIL



Stefano Piretti



Franco Genca



Silvano Bonacini

FNA



**TABELLA 1 - SINOSSI LIVELLI CONTRATTUALI DEI CCNL BANCARIO – ASSICURATIVO
E COMMERCIO – ASSICURATIVO**

SINOSSI CONTRATTI PER PASSAGGI SOCIETARI		
BANCARIO	ASSICURATIVO	COMMERCIO
QD4L	FUNZ. SR.	QUADRO
QD3L		
QD2L	FUNZ. BUSINESS	
QD1L		
3A4L	6 LIVELLO / 6Q*	1 LIVELLO
3A3L	5 LIVELLO	2 LIVELLO
3A2L	5 LIVELLO	
3A1L	4 LIVELLO	3 LIVELLO
2A3L	3 LIVELLO	4 LIVELLO

*6Q = per il personale "apicale" che sia responsabile di un'unità organizzativa e abbia la responsabilità delle risorse in essa operanti

LF

